



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, autonomie
LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME

Servizio finanza locale

finanza.locale@regione.fvg.it
tel + 39 0432 555 502
fax + 39 0432 555 578
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

TRASMESSA VIA PEC

Prot. n. 26395

Ai Comuni della Regione

LORO SEDI

Udine, 8 agosto 2012

oggetto: legge regionale 14/2012, art. 10, commi 14-18. (assestamento 2012) – Nota illustrativa in materia di imposta municipale propria (IMU).

Nel fare seguito alla precedente nota 24867, del 24 luglio 2012, si forniscono alcune precisazioni circa le modalità di calcolo ed i criteri di riparto del fondo “ex ICI prima casa anno 2012” e delle assegnazioni regionali compensative del minor gettito IMU anno 2012, come previste dalla recente legge regionale 25 luglio 2012, n. 14.

Normativa statale in merito di Imposta municipale propria (IMU)

Com'è noto, l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dal 2012 e fino al 2014, l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Il comma 11 del citato articolo 13, riserva allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del medesimo articolo 13.

Oltre alla citata quota rimangono allo Stato, ai sensi del successivo comma 17, anche le maggiori entrate derivanti dall'introduzione dell'IMU rispetto a quelle in precedenza introitate con l'ICI. Viene, altresì, disposto che nelle Regioni a statuto speciale siano le regioni stesse ad assicurare, mediante accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, il recupero al bilancio statale del maggior gettito stimato ad aliquota base dei comuni ricadenti nei propri territori. Di conseguenza le citate Regioni definiscono le modalità attraverso le quali i Comuni restituiscono il maggior gettito.

Disposizioni regionali in materia di IMU

Al fine di dare attuazione nel Friuli Venezia Giulia alle previsioni statali sopra indicate, il legislatore regionale è intervenuto con diverse leggi regionali.

In primo luogo l'articolo 18, comma 36, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, allo scopo di conoscere l'entità a livello regionale delle maggiori o delle minori risorse derivanti dall'introduzione della nuova imposta, ha disposto che, per l'anno 2012, i comuni dovevano trasmettere alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile

2012, una certificazione del gettito presunto dell'imposta municipale propria suddiviso per tipologia di immobile, fabbricato, terreno, secondo le aliquote ordinarie¹.

Successivamente l'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3, al comma 8 ha sospeso l'erogazione dell'assegnazione statale connessa alla compensazione delle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'ICI sulle abitazioni principali. Inoltre, con successivo comma 9, è stato previsto un apposito fondo regionale per assicurare, a fini perequativi, il conguaglio del minor gettito connesso all'applicazione in via anticipata dell'IMU, demandando alla legge di assestamento la definizione delle modalità e dei criteri per il riparto delle due assegnazioni.

Contenuti della legge regionale di assestamento in materia di IMU

La legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 – Assestamento del bilancio 2012 – all'articolo 10, commi 14-18, ha strutturato le procedure per l'erogazione dei fondi sopra citati.

Le modalità sono le seguenti:

- Spetta alla Giunta regionale la definizione dell'ammontare del gettito IMU presunto di ciascun comune², dell'ammontare del gettito accertato ICI anno 2011 e dell'ammontare delle quote del trasferimento compensativo per il minor gettito ICI prima casa per gli anni 2011 e 2012 (comma 14). I primi due importi sopra indicati sono desunti dalle certificazioni presentate dai Comuni ai sensi dell'articolo 18, comma 36, della legge regionale 18/2011
- I Comuni, anche in relazione alle modifiche alla normativa statale intervenute in materia di IMU, integrano la citata certificazione, trasmettendola allo scrivente Servizio entro e non oltre il 10 ottobre 2012 (comma 15).
- In relazione al riparto del fondo relativo alle assegnazioni statali compensative del minor gettito "ICI prima casa" per l'anno 2012, spetta alla Giunta l'effettuazione del riparto individuando, quali enti beneficiari, i Comuni che hanno una differenza negativa di gettito tra l'IMU stimata per l'anno 2012 rispetto a quanto accertato di gettito ICI e trasferimento compensativo ICI prima casa nell'anno 2011.
La Giunta regionale, se necessario, può definire ulteriori criteri, anche sulla base delle nuove certificazioni integrative e dei conguagli effettuati alla fonte da parte dello Stato (comma 16).
- In ordine al riparto del fondo perequativo regionale, spetta alla Giunta regionale provvedere allo stesso ed alla prenotazione delle risorse a favore dei Comuni che presentano una differenza negativa di gettito anche dopo l'assegnazione dei fondi previsti al comma 16, in modo da assicurare l'invarianza di gettito tra l'anno 2012 e l'anno 2011. Anche in questo caso la Giunta regionale può fissare, se necessario, criteri ulteriori di riparto in relazioni alle certificazioni successivamente integrate (comma 17).
- Le deliberazioni della Giunta regionale sono adottate entro il 15 novembre 2012 (articolo 18).

Integrazione certificazione gettito IMU

Come sopra evidenziato, ai sensi del citato comma 15 dell'articolo 10 della legge regionale 14/2012, i Comuni integrano entro e non oltre il 10 ottobre 2012, le certificazioni presentate ai sensi dell'articolo 18, comma 36 della legge regionale 18/2011.

Con successiva nota verranno fornite indicazioni in merito al contenuto ed alla modalità di trasmissione della nuova certificazione.

¹ Le aliquote ordinarie IMU 2012, stabilite con D. L.gs. 201/2011 sono:

0,76 aliquota base; 0,4 aliquota ridotta per abitazione principale, 0,2 aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale.

² Il gettito viene calcolato applicando le aliquote base fissate dalla normativa statale in vigore al 27 luglio 2012, indipendentemente dal gettito derivante dall'eventuale aumento o diminuzione delle aliquote deliberate dal comune.

Maggior gettito IMU

In relazione al maggior gettito IMU stimato per l'anno 2012, corrispondente alla differenza positiva tra il gettito complessivo IMU calcolato ad aliquota base e quanto accertato di gettito ICI e trasferimento compensativo ICI prima casa nell'anno 2011, si ricorda che l'obbligo del versamento di tale quota a favore dello Stato, non deriva da una norma regionale, bensì si fonda sulla espressa previsione della legge statale.

Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011 prevede, infatti, che sia la Regione ad assicurare, mediante accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, il recupero al bilancio statale del maggior gettito stimato ad aliquota base dei comuni ricadenti nel proprio territorio.

Pertanto, a normativa vigente, il maggior gettito stimato verrà trattenuto direttamente dallo Stato sulle citate quote di compartecipazione spettanti alla Regione, la quale, a sua volta, deve richiederlo ai Comuni.

Attualmente il legislatore regionale ha disciplinato le modalità per il recupero di una parte del maggior gettito IMU stimato per l'anno 2012 attraverso l'utilizzo del trasferimento compensativo ex ICI prima casa anno 2012³. Restano ancora da definire, con apposita norma regionale che potrebbe essere inserita nella legge finanziaria regionale per l'anno 2013, le modalità e i tempi per il recupero dell'eventuale ulteriore quota di maggior gettito ancora rimanente dopo tale operazione.

Si ritiene opportuno, quindi, che i Comuni provvedano ad accantonare, in una apposita voce di spesa del bilancio 2012, il maggior gettito stimato per favorirne la restituzione quando il legislatore definirà le modalità ed i tempi del recupero.

* * *

Il Servizio finanza locale rimane a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento. A tal fine è possibile contattare:

- sig.ra Angela Depieri, tel. 0432-555 454, e-mail angela.depieri@regione.fvg.it
- sig.ra Elisa Comino, tel. 0432-555 466, e-mail elisa.comino@regione.fvg.it
- sig.ra Laura Zuliani, tel 0432-555 451, e-mail laura.zuliani@regione.fvg.it

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott. Salvatore Campo

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale).

³ Articolo 10, comma 16, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14.